

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 22 aprile 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Lento, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivo, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Ranieri, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 aprile 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ACIERNO ed altri: « Disciplina della fitoterapia » (5935);

SIMEONE: « Disposizioni in materia di riscossione dei crediti degli enti previdenziali » (5936);

VELTRONI ed altri: « Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana » (5937);

TRABATTONI: « Istituzione del Fondo rotativo per la diffusione delle strutture pubbliche di odontostomatologia presso le aziende sanitarie locali » (5938);

LORENZETTI ed altri: « Proroga del termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale » (5939);

DE LUCA ed altri: « Disposizioni in materia di tutela della maternità nell'ambito del lavoro autonomo e della libera professione » (5940).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
di iniziativa regionale.**

In data 21 aprile 1999 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto:

« Agevolazioni fiscali in ambito culturale » (5934).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari Costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ARMAROLI ed altri: « Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, in materia di divieto di mandato imperativo » (5923);

VII Commissione (Cultura):

« Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica » (5924)

(Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VIII, X, XI e XII).

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettere del 20 aprile 1999, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea PALMA ed altri n. 9/5267/55, MATRANGA n. 9/5267/136, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1998 e PALMA ed altri n. 9/5266-bis/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 novembre 1998, concernenti iniziative per la diffusione ed il potenziamento delle piccole e medie imprese nel Mezzogiorno.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo par-

lamentare e sono trasmesse alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo), competenti per materia.

Trasmissione dal presidente dell'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 19 aprile 1999, ha trasmesso un documento di consultazione contenente le proposte per la definizione dei criteri per la determinazione dei prezzi delle forniture di gas naturale ai complessi ospedalieri.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3847 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 1999, N. 43 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE LATTIERO-CASEARIO (APPROVATO DAL SENATO) (5870)

(A.C. 5870 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'intervento sostitutivo adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio

1999. L'esubero complessivo nazionale, sul quale è calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, è costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo. I risultati delle compensazioni sono comunicati, entro lo stesso termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

2. L'AIMA recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, motivatamente segnalati dalle regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso il sistema informatico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte. Delle predette correzioni le regioni e province autonome danno comunicazione agli interessati.

3. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998 l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, effettua:

a) l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, già accertati per detto periodo ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e

delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome;

b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera a) delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate.

4. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, l'AIMA provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome. Tali aggiornamenti sono validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse, fermi restando gli accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva n. 268/75/CEE, e successive mo-

dificazioni e codificazioni, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.

7. L'AIMA effettua la compensazione per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre il 15 settembre 1999. I risultati della compensazione sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

8. La compensazione nazionale è effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93;

d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

e) in favore di tutti gli altri produttori.

9. Per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si applica la priorità prevista dall'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

10. Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti ed ai relativi modelli L1 allegati da presentarsi entro il 15 maggio 1999, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge

n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo per la compensazione è stabilito al 31 dicembre 1999.

11. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i dati quantitativi contenuti in detto provvedimento, ovvero, in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e province autonome.

12. I risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai sensi del presente articolo sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie fideiussorie surrogatorie, salvo che per i soggetti di cui al comma 13.

13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso è stato accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA — spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'Amministrazione divenute definitive.

14. Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2, sarà definita con uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tali determinazioni si applicano le disposizioni del comma 13 in quanto compatibili.

15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti, il produttore è tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai fini del versamento nella contabilità speciale. In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuarsi entro i successivi dieci giorni, le regioni e le province autonome, previa intimazione del relativo pagamento, effettuano la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Qualora non provveda a tale comu-

nicazione, l'acquirente è responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore.

16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in sei rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta, per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilità speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole tratte. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque giorni prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilità speciale. L'acquirente è tenuto a dare comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province autonome. La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella contabilità speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome. L'acquirente è responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralità di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua competenza.

17. Fermo quanto previsto dal presente decreto, l'AIMA per i fini di certificazione di propria competenza, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, trasmette agli acquirenti, per i quali sia stato accertato ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, un quantitativo di latte conferito diverso rispetto ad almeno una delle dichiarazioni di commercializzazione da essi presentate per i pe-

riodi 1995-1996 e 1996-1997, nonché alle regioni e province autonome, un elaborato di verifica recante l'indicazione, per ciascun produttore conferente, della produzione dichiarata nei modelli L1 presentati e di quella definitivamente accertata ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove, nei quindici giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente provveda a restituire all'AIMA ed alle regioni l'elaborato stesso, sottoscritto per accettazione delle risultanze degli accertamenti effettuati, tale elaborato vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo presentati. La rettifica determina la non applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni. Del pari a seguito della rettifica non è punibile chi ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato di falso nella dichiarazione di commercializzazione difforme da quella accertata, nonché i connessi reati di cui agli articoli 640-bis del codice penale e 2621 del codice civile, commessi ai fini di cui all'articolo 61, n. 2), del codice penale. In ogni altro caso, gli organi competenti provvedono all'attivazione delle procedure sanzionatorie.

18. Il prelievo dovuto per il periodo 1997-1998 è versato dall'acquirente con le modalità previste dai commi 15 e 16 entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 effettuata dall'AIMA. Si applicano le disposizioni di cui al comma 17. A tale fine la trasmissione da parte dell'AIMA dell'elaborato di verifica è effettuata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7.

19. Il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 è versato dall'acquirente entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10.

20. Con effetto a decorrere dal periodo 1996-1997, il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del decreto-

legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il periodo 1996-1997 tali atti hanno effetto anche per il periodo medesimo su concorde volontà delle parti, comunicata successivamente all'AIMA.

21. Le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998, nonché a seguito dell'applicazione da parte dell'AIMA, sentite le regioni e province autonome interessate, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

22. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni vigenti in materia.

23. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5870 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni. »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « , sulla base delle risultanze della relazione finale della commissione di garanzia quote latte » sono sostituite dalle seguenti: « , sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte », e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: « mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento »;

al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati »;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera b) del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare.

3-ter. Le comunicazioni di cui alla lettera b) del comma 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province autonome anche su supporto magnetico. Le regioni e le province autonome forniscono copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997. »;

al comma 4, dopo le parole: « al comma 3, », sono inserite le seguenti: « lettera b), »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente. »;

al comma 6, sono premesse le seguenti parole: « Ai fini della applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8 »; le parole: « della direttiva n. 268/75/CEE, e successive modificazioni e codificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, »;

al comma 7, dopo le parole: « L'AIMA effettua la compensazione » sono inserite le seguenti: « sulla base di dati certi »; le parole: « 15 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »;

al comma 8, lettera a), dopo le parole: « di quota delle zone di montagna », sono aggiunte le seguenti: « , di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975 »; alla lettera c), le parole: « regolamento (CE) n. 2081/93 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 »; la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

« e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;

e-bis) in favore di tutti gli altri produttori »;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « da presentarsi » sono inserite le seguenti: « o da inviare anche con lettera raccomandata »;

al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o rideterminati dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo »;

al comma 15, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria »; il quarto periodo è sostituito dalle seguenti: « In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo. »;

al comma 16, primo periodo, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « dieci »; dopo le parole: « idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta, », sono inserite le seguenti: « ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilità dell'acquirente per il versamento del prelievo, »; al secondo periodo, le parole: « almeno cinque giorni prima della scadenza » sono sostituite dalle seguenti: « almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza »; al terzo periodo, dopo le parole: « province autonome » sono aggiunte le seguenti: « che ne danno immediata comunicazione all'AIMA »;

al comma 17, i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: « Ove, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'AIMA, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L 1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. In ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L 1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge. »;

al comma 21, le parole: « sono ripartite tra le regioni e le province autonome in relazione alla produzione media regionale commercializzata accertata per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998 »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000. »;

dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

« 21-bis. In nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del

comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

21-ter. In attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorità stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000. A tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10 ».

(A.C. 5870 - sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AIMA effettua le compensazioni pregresse sul quantitativo nazionale garantito previste dagli articoli 3 e 4 della legge n. 5 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto delle produzioni ritenute valide dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 4-bis della legge n. 5 del 1998 nonché, per l'annata 1997-98, delle produzioni risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA che non rilevino alcuna anomalia ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni e integrazioni. Le produzioni temporaneamente accantonate e le quote non ritenute validamente assegnate, anche sulla base delle risultanze della Commissione di garanzia, di cui all'articolo 4-bis della legge n. 5 del 1998, sono rinviate all'esame delle regioni che devono rettificarle o confermarle dopo aver riaperto i procedimenti di riesame per i casi di cui

trattasi, avendo cura di provvedere alla sottoscrizione delle produzioni non coerenti con quelle dichiarate anche da parte degli acquirenti del latte già sottoscrittori dei modelli L1.

2. Entro novanta giorni dal termine delle verifiche di cui al comma 1, l'AIMA procede alla ulteriore compensazione definitiva.

1. 1. Vascon, Dozzo, Anghinoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AIMA effettua le compensazioni sul quantitativo nazionale garantito previste dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 10 dicembre 1998, n. 411, convertito, con modificazioni dalla legge n. 5 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle produzioni ritenute valide dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 4-bis della legge 27 gennaio 1998, n. 5. Le produzioni temporaneamente accantonate sono rinviate all'esame delle regioni che devono rettificarle o confermarle dopo aver riaperto i procedimenti di riesame per i casi di cui trattasi, avendo cura di provvedere alla sottoscrizione delle produzioni non coerenti con quelle dichiarate anche da parte degli acquirenti del latte già sottoscrittori dei modelli L1.

1. 2. Dozzo, Vascon, Anghinoni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: accertamenti inviati aggiungere le seguenti: e definitivi con esclusione delle quantità imputabili alle casistiche rilevate come anomale dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5.

Consequentemente, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

1-bis. Le quantità escluse per effetto delle casistiche rilevate ai commi 1, 2 e 13,

vengono verificate dalle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante contraddittorio con il produttore e con l'acquirente del latte. Sui dati definitivi si applicano, in quanto compatibili e con effetti solo sui casi modificati, i disposti dei commi 1 e 2.

1. 3. Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: accertamenti inviati aggiungere le seguenti: e definitivi con esclusione delle quantità imputabili alle casistiche rilevate come anomale dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5.

Consequentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le quantità escluse per effetto delle casistiche rilevate al comma 1, vengono verificate dalle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contraddittorio con il produttore e con l'acquirente del latte del periodo di cui trattasi, con atto motivato. Sui dati definitivi si applicano, in quanto compatibili e con effetti solo sui casi modificati, i disposti del comma 1.

1. 4. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: tenuto conto di quanto fino alla fine del periodo.

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 27 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso.

1. 5. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Per il solo periodo 1995-1996 *con le seguenti:* Per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998.

1. 6. Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: sul quale è calcolato sino a: *quantitativo con le seguenti:* è costituito dalla differenza tra il quantitativo complessivo.

1. 7. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo *con le seguenti:* latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo ed il quantitativo nazionale garantito.

1. 135. Prestamburgo.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: quantitativo *aggiungere la seguente:* complessivo.

1. 8. Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: complessivamente *con la seguente:* effettivamente

1. 150. Franz, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Fino.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: prodotto *aggiungere le seguenti:* sul territorio nazionale

1. 152. Franz, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Fino.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esclusione

delle produzioni rilevanti da modelli L1 definiti irricevibili ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 5 del 1998.

1. 9. Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: agli acquirenti *aggiungere le seguenti:* , alle associazioni dei produttori riconosciute di pertinenza.

1. 10. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Dell'Utri, Piva, Misuraca, Giudice, Amato.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: ai produttori *con le seguenti:* a tutti i produttori.

1. 11. Vascon, Dozzo, Anghinoni.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: ai produttori *aggiungere le seguenti:* e alle loro associazioni di appartenenza

1. 149. Volontè, Tassone.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nei casi in cui gli allevatori abbiano presentato ricorsi davanti ad un organo giurisdizionale, per i quali non si sia ancora formato il giudicato, l'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo può definire tali ricorsi in via transattiva a condizione che tali soggetti versino non meno del 50 per cento della somma dovuta dall'allevatore.

1. 12. Prestamburgo, Mazzocchin.

Sopprimere il comma 2.

1. 13. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: tipologie individuate nella relazione finale della Commissione di garanzia *con le seguenti:* tipologie e delle risultanze indi-

viduate nelle relazioni della Commissione governativa di indagine e della Commissione di garanzia sulle

1. 14. Dozzo, Vascon, Anghinoni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle associazioni dei produttori di appartenenza

1. 148. Volontè, Tassone.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: aggiornamento aggiungere la seguente: definitivo.

1. 15. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: fornite aggiungere le seguenti: in via definitiva.

1. 16. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: ai produttori *aggiungere le seguenti:* entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 17. Franz, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Fino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA — spese connesse ad interventi comunitari — e sono ripianati con i proventi delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle pronunce favorevoli all'amministrazione passate in giudicato.

1. 18. Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: al comma 3, lettera b), *aggiungere le seguenti:* , entro il termine di cui al comma 1.

1. 19. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

***1. 20.** Vascon, Dozzo, Anghinoni.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

***1. 138.** Franz, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Fino

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIMA comunica ai produttori i quantitativi individuali per il periodo 1999-2000.

1. 21. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni sono autorizzate a rilasciare le certificazioni provvisorie di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 1998, n. 276, per i contratti che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000.

1. 22. Malentacchi.

Al comma 5, sostituire le parole: entro trenta giorni *con le seguenti:* nel termine perentorio di trenta giorni.

1. 23. Scarpa Buonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Dell'Utri, Piva, Misuraca, Giudice, Amato.

Al comma 5, sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* entro il termine perentorio di trenta giorni.

1. 24. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 6, sopprimere le parole: Ai fini della applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8

1. 147. Volontè, Tassone.

Al comma 6, dopo la parola: termine aggiungere la seguente: perentorio.

1. 25. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, dopo le parole: trasmettono all'AIMA aggiungere le seguenti: e alle associazioni dei produttori riconosciute di pertinenza.

1. 26. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Dell'Utri, Piva, Misuraca, Giudice, Amato.

Al comma 6, dopo le parole: sistema informatico aggiungere le seguenti: ai produttori interessati e alle loro associazioni di appartenenza

1. 146. Volontè, Tassone.

Al comma 6, sostituire le parole: a decorrere dal periodo 1998-1999 con le seguenti: per tutte le regioni a decorrere dal periodo 1999-2000.

1. 27. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

Al comma 6, sostituire le parole: dal periodo 1998-1999 con le seguenti: dal periodo 1999-2000.

1. 28. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Dell'Utri, Piva, Misuraca, Giudice, Amato.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le aziende interessate alle verifiche di cui al presente comma, ai fini dell'effettuazione della compensazione per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-

1998 e 1998-1999, si tiene conto della loro effettiva ubicazione, quale risulta dalle informazioni acquisite dalle regioni e dalle province autonome e, da queste, trasmesse all'AIMA entro il termine di cui sopra.

1. 29. Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: entro aggiungere le seguenti: il termine perentorio di

1. 30. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: ai produttori aggiungere le seguenti parole: e alle loro associazioni di appartenenza

1. 145. Volontè, Tassone.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 276, è abrogato. Nella definizione delle produzioni di latte complessivamente definite ai fini delle compensazioni dei periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 si tiene conto di quanto previsto dal presente comma.

1. 31. Dozzo, Vascon, Anghinoni.

Sopprimere il comma 8.

1. 32. Franz, Contento, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Losurdo.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 e seguenti la compensazione è effettuata a livello dell'acquirente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992.

1. 33. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: titolari di quota.

1. 35. Malentacchi.

Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole da: di cui fino alla fine della lettera.

1. 36. Vascon, Dozzo, Anghinoni.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nei limiti del 10 per cento della quota posseduta.

1. 37. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nei limiti del 15 per cento della quota posseduta.

1. 38. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nei limiti del 20 per cento della quota posseduta.

1. 39. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nei limiti del 25 per cento della quota posseduta.

1. 40. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nei limiti del 30 per cento della quota posseduta.

1. 41. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

Al comma 8, sopprimere le lettere b), c) e d).

1. 42. Franz, Contento, Foti, Butti, Alberto Giorgetti, Losurdo.

Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: nei limiti del quantitativo ridotto.

1. 43. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

1. 44. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: titolari di quota.

1. 45. Malentacchi.

Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

1. 46. Anghinoni, Vascon, Dozzo.

Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nei limiti del 10 per cento della quota posseduta.

1. 47. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nei limiti del 15 per cento della quota posseduta.

1. 48. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.

Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nei limiti del 20 per cento della quota posseduta.

1. 49. Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Amato, Piva, Scaltritti, Giudice.